

REGOLAMENTO (CEE) N. 3417/88 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1988

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1858/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante

nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 10.

ALLEGATO

Classificazione della merce	Classificazione	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Apparecchio elettromeccanico per uso alimentare, del peso complessivo di 9 kg, con una potenza pari a 1 000 watt, provvisto di vaschetta di 3,5 litri	Codice NC 8438 80 99	La classifica è determinata dalle disposizioni della regola generale 1 e dal testo dei codici NC 8438 e 8438 80 99 Questo apparecchio per la sua potenza e le sue capacità non può essere considerato un apparecchio per uso domestico e pertanto non può essere compreso nel testo della voce 8509
2. Sistema elettronico di stampa che si basa su dati numerici	Codice NC 8472 90 90	La classifica è determinata dalle disposizioni della regola generale 1 e dal testo dei codici NC 8472 e 8472 90 90 Un raggio laser scarica selettivamente su una superficie elettrosensibile preventivamente impressa l'immagine voluta. Particelle di inchiostro in polvere caricate negativamente vengono in seguito applicate sul fotoricettore ed ivi aderiscono nelle zone positive per costituire l'immagine prevista Questa immagine viene allora trasferita su un foglio di carta caricato positivamente e viene infine fissata con procedimento termico La voce 9009 non può quindi essere presa in considerazione in quanto i documenti stampati sono ricavati da dati numerici e non da documenti originali fotocopiati